

Sgravio contributivo per i rapporti di lavoro stabilizzati dal 1° agosto 2026

L'incentivo del DL 62/2026 è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e riguarda lavoratori under 35

/ Luca MAMONE

Una delle disposizioni di maggior rilievo introdotte dal DL [62/2026](#) è rappresentata dalla possibile concessione di un beneficio contributivo per le imprese che **stabilizzano** lavoratori dipendenti *under 35* assunti a tempo determinato.

La misura agevolativa, prevista all'art. 4 del decreto in parola, è finalizzata a rafforzare l'occupazione giovanile stabile e destinata ai datori di lavoro privati che **trasformano** i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Nel dettaglio, viene riconosciuto per ciascun lavoratore stabilizzato e per un periodo massimo di **24 mesi**, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del 100%, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile.

L'esonero è riconosciuto esclusivamente per le trasformazioni di rapporti di lavoro a **tempo determinato**:

- di durata complessiva, alla data di trasformazione, non superiore a 12 mesi;
- instaurati con lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.

La norma in esame precisa poi che l'esonero **non** si applica ai rapporti instaurati nell'ambito del lavoro domestico, nonché con apprendisti e dirigenti.

Tecnicamente, l'incentivo può essere richiesto per le trasformazioni a tempo **indeterminato** effettuate nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro lo scorso 30 aprile. La medesima disposizione prevede poi che ai fini del godimento del beneficio siano rispettate diverse condizioni.

In via preliminare, si ribadisce che l'efficacia del provvedimento è subordinata all'**autorizzazione** della Commissione europea, così come previsto dall'[art. 108](#) § 3 del TFUE.

Richiesto l'incremento occupazionale netto

La norma in commento richiede poi che le trasformazioni conseguano un **incremento occupazionale netto**, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il nume-

ro dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

In particolare, per i dipendenti in regime di lavoro a **part time**, il calcolo va ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in **società** controllate o collegate ai sensi dell'[art. 2359](#) c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Inoltre, si precisa che fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'[art. 31](#) del DLgs. 150/2015 (ad esempio, l'assunzione non deve costituire l'attuazione di un obbligo preesistente o violare un diritto di precedenza, ovvero non devono esserci sospensioni lavorative in atto, e così via), l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti la trasformazione, non hanno proceduto a **licenziamenti** individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi ai sensi della L. [223/91](#), nella medesima unità produttiva.

Sul punto, la norma in commento stabilisce che l'eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato dall'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei **6 mesi** successivi alla trasformazione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Inoltre, l'esonero non è **cumulabile** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti per legge ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'[art. 1](#) commi 399 e 400 della L. 207/2024.

Infine, la disposizione in esame stabilisce che il beneficio contributivo viene riconosciuto nel **limite** di spesa di 18,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 87,5 milioni di euro per l'anno 2027 nonché di 69,3 milioni di euro per l'anno 2028.

Se dall'attività di **monitoraggio** svolta dall'INPS emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, non verranno accolte ulteriori comunicazioni per l'accesso al beneficio in questione.